

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Variante al PRGC n 49 - espressione del parere motivato nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)

VISTA la delibera di consiglio comunale n° 49 del 16/07/2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale per gli esercizi 2014/2016 e la relativa relazione previsionale e programmatica;

VISTA la deliberazione giunta n. 50 del 16/07/2014 avente ad oggetto: "Piano delle risorse 2014";

PRESO ATTO CHE:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ("Norme in materia ambientale"), e la L.R. 6 maggio 2005, n. 11 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)") hanno recepito le prescrizioni della Direttiva comunitaria 42/2001/CE ("Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"), relativamente all'applicazione obbligatoria a tutti i Piani e Programmi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o della verifica di assoggettabilità alla VAS stessa;

gli articoli della L.R. 11/2005 riferiti alla VAS (artt. 4 - 12) sono stati successivamente abrogati dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 13 (*"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico - venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)"*);

nella Regione FVG, inoltre, la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale è normata dall'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 (*"Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo"*), modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009;

CONSIDERATO CHE:

gli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevedono di sottoporre i Piani urbanistici ad una verifica di assoggettabilità/non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da effettuarsi a cura dell'Autorità competente;

ai sensi della lett. c), punto 1, art. 4 della L.R. 16/2008, la Giunta comunale è l'organo cui compete l'elaborazione del parere motivato finale;

per lo svolgimento delle funzioni attribuitele, la Giunta comunale si avvale del supporto tecnico - istruttorio delle strutture interne all'Amministrazione comunale e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna che, per la propria specifica competenza e/o responsabilità in campo

ambientale, può essere interessata agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di Piani, programmi o progetti;

DATO ATTO che, ai sensi del co. 3, art. 4 della L.R. n. 16 del 05.12.2008, "(...) Per i Piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'Autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al Piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. (...)";

RICHIAMATA la Variante normativa n. 40 al PRGC, di adeguamento alla L.R. 52/1991 e ss.mm.ii., approvata con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 24/03/2011, divenuto esecutivo a seguito della sua pubblicazione sul BUR – Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia in data 10/08/2011;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

il co. 6, art. 12 del D.Lgs. 128/2010 recita: "(...) la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla Vas di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (...)";

la Variante n. 40 al PRGC vigente è stata già sottoposta alla procedura di VAS, conclusasi in Giunta comunale con atto n. 27 del 24.03.2011,

nell'atto di cui sopra si delibera l'approvazione circa l'espressione del parere motivato nel procedimento di VAS; la Giunta esprime *"(...) parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante normativa n° 40 al PRGC, concordando con le pronunce proposte dall'Ufficio Urbanistica dell'Ente e ritenendo che, nella stesura del Piano, sia stata tenuta in debita considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato raggiunto l'obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità (...)"*,

VISTA la disposizione del Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica prot. n. 34034 del 07/10/2014, con cui si è disposto l'avvio del procedimento per una Variante al PRGC, al fine di apportare modifiche normative alla zona Servizi S4e - soggiorno per vacanza di turismo sociale e S4g - struttura assistenziale per disabili,

CONSIDERATO CHE le destinazioni d'uso individuate dalle vigenti norme di PRGC per l'ambito in oggetto Servizi S4e - soggiorno per vacanza di turismo sociale e S4g - struttura assistenziale per disabili non consentono allo stato attuale la possibilità di offrire all'utenza quanto richiesto nella proposta di variante;

PRESO ATTO che con la medesima disposizione si è demandato al Settore urbanistica ed Edilizia Privata l'incarico di istruttoria e di validazione, nonché di eventuale integrazione e specificazione degli elaborati costituenti la predetta Variante, predisposti da tecnico di parte, appartenente allo Studio Archiur srl;

CONSIDERATO che la Variante di cui all'oggetto ha carattere solamente normativo, che la stessa rientra tra quelle definite dalla L.R. 5/2007 e dal regolamento della stessa D.P.Reg. 86/2008 come "non sostanziali", in quanto rispetta i limiti di flessibilità del PRGC vigente, e che i contenuti

e la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali sono definiti dall'art. 17 del citato D.P.Reg. 86/2008;

VISTO l'elaborato di Variante predisposto dallo Studio Archiur, nella persona dell'arch. Rosso Federico, iscritto all'Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Pordenone al n. 380, conformemente a quanto indicato dall'art. 63 della L.R. 5/2007, consistenti in:

- Relazione (prot. n. 34809 del 13/10/2014).

In accompagnamento ai predetti elaborati sono state consegnate le seguenti relazioni:

- VAS Verifica di assoggettabilità (prot. n. 33912 del 06/10/2014);
- Esclusione dalla verifica di significatività su ZSC, SIC E ZPS (prot. n. 33912 del 06/10/2014);

VISTO l'elaborato "VAS Verifica di assoggettabilità" predisposto dott. Vecich Gabriele, iscritto all'Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Udine al n. 1697,

CONSIDERATO che l'ambito sottoposto a Variante non ricade in siti Natura 2000 (SIC e ZPS), né risulta localizzato in prossimità tale da comportare incidenza, come emerge dagli elaborati di cui sopra, a firma del dott. Gabriele Vecich, , iscritto all'Ordine degli A.P.P.C. della Provincia di Udine al n. 1697;

VISTO il parere di assoggettabilità alla procedura di VAS, fornito nell'elaborato "VAS Verifica di assoggettabilità", formulato e motivato come segue:

"[...]

la variante 49 ha per oggetto la c.d. area EFA, in cui prevede limitate modifiche delle norme di attuazione per una zona di turismo sociale e assistenza a disabili, in particolare modificando le norme per parcheggi e per le destinazioni d'uso di rotonde di retrospiaggia;

le modifiche introdotte non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura di VIA definite dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. – allegati II, III e IV;

l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione della variante vengono considerati sostenibili da questa verifica, considerando tutti i conseguenti impatti ambientali, a breve e a lungo termine;

l'area di influenza delle modifiche portate dalla variante è puntuale e limitata all'area locale;

gli impatti ambientali di cui ai punti precedenti non ricadono in aree vincolate quali SIC, ZSC, ZPS, ARIA o biotopi naturali, altresì visto quanto concluso dall'elaborato di esclusione da Verifica di Significatività di Incidenza, in allegato agli elaborati di Piano;

la variante rientra nella normale e consueta gestione delle esigenze prettamente urbanistiche da parte dell'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro e che è intenzione dell'Amministrazione rendere operative;

il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche.

[...] la variante 49 al PRGC del comune di Lignano Sabbiadoro non necessita di essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. (...)"

RITENUTO condivisibile detto parere di non assoggettabilità a VAS della Variante n. 49;

VISTO lo Statuto Comunale in vigore;

VISTA la L. n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 086/Pres. del 26.03.2008 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 16/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO quindi che l'Autorità Procedente possa esprimere il proprio parere motivato sulla procedura di VAS inerente la presente Variante n. 49, normativa e non sostanziale, prima della sua adozione in Consiglio comunale

PROPONE

1. ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell'art. 4 della LR. n. 16/2008, parere positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n.49, ritenendo che, nella stesura della Variante in oggetto sia stata tenuta in debita considerazione la mitigazione ambientale e paesaggistica degli interventi programmati e sia stato raggiunto l'obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità;
2. di dare atto che le forme di pubblicità della presente verifica di assoggettabilità siano espletate nella procedura di approvazione della Variante, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.;
3. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio competente di sovrintendere all'espletamento delle procedure previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del co. 19, art. 1 della L.R. n. 21/2003, , come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004.

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 20.10.2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA — EDILIZIA PRIVATA
Arch. Elisa Turco

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82/2005